



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO

(Aggiornato al 19/04/2018)

CAPO PRIMO - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Data la sua natura, l'Associazione volontari Croce verde Castelleone non ammette ingerenze di partiti politici o di altre organizzazioni.
2. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare i servizi e le strutture per scopi diversi da quelli associativi.
3. I soci non possono avvalersi della loro posizione in seno all'associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

CAPO SECONDO - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

4. L'amministrazione e la contabilità devono essere tenute in conformità alle più rigide norme in materia. Le registrazioni devono essere aggiornate e regolarmente documentate sotto la diretta responsabilità del tesoriere.

Le ricevute d'incasso, se rilasciate a mano, sono cronologicamente staccate da blocchi dotati di un'unica numerazione annuale, formati da madre e figlia e vidimati prima di essere posti in uso dal presidente dell'associazione. Non può essere utilizzato contemporaneamente più di un blocchetto. Qualora tali documenti siano invece emessi con l'ausilio dell'elaboratore il tesoriere non sarà tenuto al rispetto della normativa di cui al presente comma ma si atterrà, in via analogica, a quanto prescritto in materia dalle norme fiscali vigenti.

Le ricevute d'incasso ufficiali sono firmate dal tesoriere o da un consigliere da lui espressamente delegato.

Per la riscossione delle quote sociali ed in altri casi eccezionali, previa autorizzazione del presidente dell'associazione d'intesa con il tesoriere, possono essere istituite quelle provvisorie. Esse sono sottoscritte dal socio che esegue materialmente la riscossione; sono costituite da madre e figlia e devono recare espressa indicazione che seguirà l'emissione della ricevuta ufficiale. I blocchetti di cui al presente comma, appena chiuse le relative operazioni, devono essere rimessi -unitamente al rendiconto generale della somma globale introitata- al tesoriere che ne curerà l'archiviazione sotto la sua diretta responsabilità.

Per l'attività relativa alle adozioni a distanza ed agli aiuti umanitari si provvede tramite una gestione separata.

5. L'associazione tiene i libri contabili e sociali a norma di legge.

Sono libri contabili:

- a) il libro giornale;
- b) il libro inventario;
- c) dei beni ammortizzabili.

6. I libri sociali riguardano:

- a) i soci;
- b) i verbali delle assemblee;
- c) delle sedute consiliari;



- d) dei revisori dei conti;
e) dei probiviri.
7. a) Per le prestazioni erogate a persone che, in base a normative vigenti, percepiscono per esse- rimborsi da parte di istituzioni pubbliche. In detti casi la tariffa da applicare viene stabilita dal consiglio direttivo sulla scorta di criteri oggettivi predeterminati e dopo aver preso cognizione circa l'entità delle quote percepite -in merito- dalla parte interessata. Non potrà, in ogni caso, superare l'importo di quella stabilita dall'assemblea dei soci.
Per i degenti nell'istituto geriatrico di riabilitazione locale si applicano le tariffe relative ai non residenti; per gli ospiti della casa di riposo Brunenghi il consiglio direttivo può determinare una cifra forfettaria a scaglioni in base alle richieste di intervento calcolate con riferimento temporale annuo od altra modalità agevolativa.
- b) Le prestazioni richieste da soggetti diversi da quelli sopraindicati o per manifestazioni poste in essere da privati, enti od organizzazioni di qualsiasi natura sono effettuate dietro versamento di una tariffa.
- c) Quelle riguardanti i trasporti relativi all'emergenza ed urgenza sono regolate dalla normativa regionale e dalla convenzione stipulata con l'azienda Istituti ospitalieri di Cremona.
- d) I servizi erogati con automezzi diversi dall'ambulanza sono sempre a pagamento. In casi particolari, previa adozione di apposita e motivata deliberazione, il consiglio direttivo può disporre diversamente.
- e) Gli importi delle tariffe relative alla prestazioni erogate, salvo che non sia diversamente disposto, sono determinati dall'assemblea soci; possono essere aggiornati dal consiglio direttivo soltanto qualora si verificino variazioni nei costi di esercizio.

CAPO TERZO - SOCI

8. Sono soci effettivi dell'associazione coloro che, fisicamente idonei e moralmente degni, abbiano preso cognizione ed accettato senza riserve quanto prescrivono lo statuto ed i regolamenti, sottoscritto il modulo di domanda ed ottenuto una decisione favorevole da parte del consiglio direttivo. Non può associarsi con la qualifica di:
- soccorritore ed autista di autoambulanza urgente;
 - autista di autovettura e pulmino, conducente di ambulanza non urgente e collaboratore;
 - addetto alla manutenzione sede;
- chi ha un'età non prevista dalle norme di legge in vigore per lo svolgimento delle attività specifiche.**
- I soccorritori, gli autisti di autovettura, di pulmino, i collaboratori, gli addetti alla manutenzione sede non devono superare i settant'anni; i conducenti di ambulanza (urgente e non) non possono superare il sessantottesimo. Gli addetti alla manutenzione sede, superata quest'ultima età, non possono essere impiegati in mansioni che presentino una qualche pericolosità. Ovviamente per i soci onorari ed i sostenitori non esiste alcun blocco nell'età massima.
- Superati i rispettivi limiti sopraindicati la persona interessata non può espletare alcuna prestazione per conto dell'associazione e relativa alla qualifica precedentemente ricoperta; al



compimento del sessantottesimo anno non può essere chiamata a ricoprire cariche sociali, così come disposto dall'articolo quaranta del presente regolamento.

I soci, venuti a conoscenza -tramite l'avviso di convocazione- che l'assemblea apporterà modificazioni alle normative dell'associazione e non vi partecipano, sono tenuti a prendere prontamente cognizione delle variazioni deliberate tramite consultazione del testo aggiornato messo a disposizione presso la sala soci effettivi.

9. a) Questi ultimi sono: soccorritori, autisti di autoambulanza urgente e non, conducenti di automobile o di pulmino, collaboratori, addetti alla manutenzione sede.
- b) La qualifica di soccorritore è acquisita dopo aver frequentato con profitto il corso teorico-pratico di pronto intervento ed ottenuto il relativo attestato.
- c) Tutti i soci, al momento dell'iscrizione, forniscono -sopra apposito modulo- le loro generalità, il recapito anagrafico e, se possibile, quello telefonico (riferito all'abitazione ed all'eventuale apparecchio cellulare); esibiscono il certificato di attribuzione del codice fiscale ed allegano una loro fotografia recente a mezzo busto.
- d) Successivamente dovranno comunicare al segretario, senza indugio e per iscritto, la variazione di indirizzo, l'avvenuto collegamento alla rete telefonica (fissa e mobile) oppure l'intervenuta sostituzione di detti numeri e l'aggiornamento del codice fiscale.
- e) Gli autisti di ambulanza ed i conducenti di automobile o pulmino, inoltre, devono produrre -al momento dell'iscrizione- idonea patente di guida; dopo ogni rinnovo od aggiornamento della stessa l'esibizione va, parimenti, ripetuta. Gli interessati sono tenuti a segnalare immediatamente al segretario l'eventuale provvedimento riguardante l'avvenuta sospensione di validità o la revoca.
- f) Ai soci effettivi è richiesto di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano ad osservare lealmente lo statuto dell'associazione, i relativi regolamenti e le istruzioni legittimamente impartite ed a far risultare che ogni prestazione presente e futura nell'ambito dell'associazione è e sarà irrevocabilmente data a titolo volontario, gratuito e continuativo.
- g) I soci dichiarano per iscritto di aver preso atto che per le chiamate telefoniche in arrivo od in partenza dalla sede viene automaticamente registrato il numero relativo e che gli accessi alla stessa possono essere controllati. I medesimi autorizzano per iscritto il presidente ed i consiglieri addetti al trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente in materia, a pubblicare all'albo della sede l'elenco dei soci con il rispettivo codice telefonico interno nonché la tabella mensile dei turni assegnati a ciascuno. L'accesso alla sala dove sono collocate le bacheche contenenti tali notizie è consentito esclusivamente ai soci effettivi.
- h) I medesimi, al momento dell'iscrizione, fanno conoscere -compatibilmente con le esigenze dell'associazione- le proprie disponibilità all'effettuazione dei turni mensili, da valere a tempo indeterminato. In casi eccezionali detta opzione può avere validità mensile purché effettuata entro il giorno quindici del mese precedente a quello di riferimento.
- i) Gli stessi devono effettuare almeno due turni al mese.
- j) I soci effettivi sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento teorico-pratici che possono avere anche una cadenza mensile (gli interessati che abbiano preferenze di data devono preventivamente far conoscere, di volta in volta, tale necessità) nonché a dar corso agli altri adempimenti stabiliti dalla normativa regionale.
Gli stessi devono altresì sottoporsi ad accertamenti sanitari ed alle vaccinazioni obbligatorie con riferimento alla rispettiva qualifica. I tempi e le modalità dei corsi di aggiornamento e degli accertamenti sanitari sono fissati dal consiglio direttivo.



- k) La tessera di accesso alla sede non reca mai alcuna indicazione e deve esser lasciata completamente anonima; in caso di suo smarrimento se ne deve dare avviso al segreteria nel minor tempo possibile.
I soggetti dimissionari o divenuti tali devono restituire prontamente la tessera di riconoscimento, quella di accesso alla sede, la divisa sociale, eventuali altre chiavi nonché tutto il materiale di proprietà dell'associazione.
- l) I soci in servizio devono utilizzare esclusivamente gli automezzi messi a disposizione dalla Croce verde.
- m) Salvo che non sia diversamente disposto, la corrispondenza indirizzata ai soci viene inoltrata con le modalità indicate nell'articolo dodici dello statuto.
10. I soggetti che abbiano compiuto l'età prescritta dal codice della strada, in possesso di idonea patente di guida da almeno un anno e dei requisiti previsti dal capo sesto, titolo terzo, del regolamento di servizio, possono esser impiegati nella mansione di autista di autoambulanza. Tutti i conducenti di automezzo devono superare una prova le cui modalità sono determinate dal consiglio direttivo.
11. Allorquando un socio effettivo, prestata la propria attività di servizio per almeno dieci anni, la cessa per raggiunti limiti di età o per motivi di salute convalidati -questi ultimi- dal direttore sanitario, viene assegnato -salvo sua espressa rinuncia- alla categoria dei soci onorari. Chi ha prestato attività ininterrotta nell'associazione per almeno venticinque anni può chiedere di lasciare il servizio attivo, avendo acquisito titolo per la qualifica di socio onorario (indipendentemente dalla sua età anagrafica e dallo stato di salute).
In casi effettivamente eccezionali tale qualifica può esser conferita anche a coloro che si siano resi particolarmente benemeriti verso l'associazione e che non rientrino nell'ipotesi di cui sopra.
È attribuita dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo o per iniziativa propria.
12. La qualifica di socio sostenitore è determinata dal consiglio direttivo e vale per il solo anno solare di riferimento. Del fatto e dell'ammontare della quota versata è data comunicazione alla prima assemblea soci utile.
13. I soci, a qualunque categoria appartengano, hanno il dovere di adoperarsi in favore e ad incremento dell'associazione, comportandosi lealmente e tenendo alto il nome ed il prestigio della stessa.
14. Chi non intende più far parte dell'associazione inoltra -in tal senso- un atto scritto diretto al presidente.
Colui che sia temporaneamente impossibilitato a prestare servizio per un breve periodo a causa di gravi e documentati motivi non dipendenti dalla sua volontà deve darne, in tempo utile, preventiva e motivata comunicazione scritta. La fondatezza della richiesta è accertata dal consiglio direttivo sulla scorta di criteri oggettivi predeterminati dallo stesso.
Chi non presta servizio senza aver inoltrato la domanda di cui al secondo comma oppure, inoltrata e non essendo stata accolta, insiste nel richiesto congedo o non frequenta con profitto i corsi di aggiornamento oppure non versa la quota sociale entro il trenta aprile dell'anno al quale si riferisce, diventa dimissionario. Il consiglio direttivo, per iniziativa propria o su segnalazione obbligatoria del direttore di servizio, del segretario, del tesoriere, dei membri la commissione verifica poteri oppure su richiesta di qualsiasi socio, ne prende prontamente atto e lo fa constare tramite apposito atto deliberativo. Per portare a termine tale



provvedimento non è necessaria l'instaurazione della procedura di cui all'articolo diciassette che segue.

Copertura assicurativa

15. Ogni socio effettivo deve essere assicurato, a norma di legge, a cura dell'associazione contro i rischi di infortunio e le malattie connessi allo svolgimento degli incarichi o servizi associativi nonché contro le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi -ivi comprese le spese di giudizio inerenti l'attività svolta- senza diritto di rivalsa, fatti salvi i casi di colpa grave o di dolo.

Provvedimenti disciplinari

16. Premesso che la Croce verde è una democratica associazione di volontari, chi domanda di esservi ammesso accetta implicitamente tutti gli obblighi derivanti da una scrupolosa e leale osservanza delle norme statutarie nonché dei regolamenti di attuazione e di servizio. Coloro che trasgrediscono tali disposizioni o provocano, con il loro comportamento, danni morali o materiali all'associazione ovvero tengano una condotta contraria allo spirito ed alle finalità associative sono soggetti ai provvedimenti disciplinari di: richiamo, sospensione temporanea, decadenza dalla carica sociale, espulsione.
17. In merito al primo provvede il presidente dell'associazione; gli altri sono adottati dal consiglio direttivo. Ai fini dell'applicazione di questi ultimi l'interessato deve essere preventivamente sentito dallo stesso presidente oppure da un consigliere da lui delegato o, se istituita, dalla commissione "gestione soci". Ove ne conseguano sanzioni se ne dà comunicazione scritta allo stesso entro dieci giorni. L'invito, rivolto al socio, a presentarsi per il colloquio di cui sopra deve essere trasmesso con un anticipo di almeno cinque giorni tramite lettera raccomandata, oppure consegnato personalmente all'interessato che ne rilascia ricevuta. L'assenza ingiustificata dell'interessato non sospende la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno. Il presidente dell'associazione può provvisoriamente disporre la temporanea sospensione di un socio. Del fatto è investito il consiglio direttivo nella sua prima seduta utile al fine di esaminare il caso ed adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
18. Contro l'avvenuta irrogazione di sanzioni è dato ricorso al collegio dei probiviri il cui lodo è inappellabile (salvo ricorso alla magistratura ordinaria). L'intervento dei probiviri deve essere richiesto con lettera raccomandata, posta elettronica o fax, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento adottato.
19. La prima sospensione dall'associazione non può essere comminata per un periodo superiore a sei mesi; essa comporta il ritiro temporaneo della tessera di socio, l'azzeramento di tutti i diritti, la decadenza -per l'intero mandato- dagli incarichi sociali eventualmente ricoperti.
20. L'espulsione di un socio priva la persona interessata al provvedimento di ogni diritto, della possibilità di fregiarsi di qualsiasi distintivo dell'associazione ed implica il ritiro della tessera sociale e della dotazione indicata nell'articolo nove, lettera "k", che precede.



21. In vista del superiore interesse dell'associazione l'iscritto che venga a conoscenza certa di fatti od atti compiuti da un socio ai danni della stessa ovvero contrari alla morale ed all'etica associativa è tenuto, sotto la sua responsabilità, a riferirne al presidente per gli adempimenti di competenza.

CAPO QUARTO – ORGANI SOCIALI

22. Gli organi sociali impegnano l'associazione solo ed in quanto siano regolarmente eletti ed agiscano nel pieno rispetto delle norme associative. Gli stessi cessano al termine del loro mandato triennale salvo che si presentino dimissionari o vengano fatti decadere dall'assemblea.

CAPO QUINTO – DIVIETO DI FUMARE

23. Sulle ambulanze è sempre vietato fumare. Sugli altri automezzi di proprietà dell'associazione vige il divieto quando si effettuano prestazioni in favore di terzi.
Nei locali sede dell'associazione è vietato fumare fatta salva l'eccezione di cui appresso. Il divieto è segnalato conformemente a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Detta sede è dotata di un soggiorno riservato ai fumatori: la relativa aereazione avviene tramite l'apposito impianto e, se del caso, aprendo la finestra. La porta rispettiva deve sempre rimanere chiusa.

CAPO SESTO - ASSEMBLEA E PROCEDIMENTO ELETTORALE

24. L'assemblea è formata da tutti i soci in forza al momento della convocazione ed in regola con il versamento della quota sociale. Le relative sedute sono generalmente pubbliche, salvo che sia diversamente disposto dal presidente della stessa.
La delega scritta a farsi rappresentare in assemblea da altro socio deve esser accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità relativo al delegante.

25. Chi presiede l'assemblea ne regola e disciplina i lavori. E' incaricato della polizia della sala. Il verbale dell'assemblea ordinaria è predisposto dal suo segretario ed è sottoscritto da quest'ultimo e dal presidente. Ai fini della sua approvazione ne viene data lettura nella seduta immediatamente successiva.

L'assemblea elegge:

- il presidente e, se del caso, il vicepresidente propri. Il presidente designa il segretario;
- la commissione verifica poteri per il controllo del diritto al voto di ciascun socio, per l'accertamento in merito alla regolarità delle deleghe e dell'avvenuto versamento della quota associativa. Detta commissione svolge anche la funzione di seggio elettorale, nel caso in cui l'assemblea porti all'ordine del giorno il rinnovo di cariche sociali, disponendo circa i dettagli riguardanti la presentazione delle candidature e l'intero procedimento elettorale.

E' composta da cinque membri effettivi e da quattro supplenti. Tra quelli effettivi vengono designati il presidente ed il vicepresidente da parte dei componenti stessi. Dura in carica un anno solare e, comunque, sino a quando non subentri la successiva. Verifica la lista elettorale predisposta dal segretario dell'associazione e contenente -in ordine



alfabetico- i nominativi di tutti i soci nonché le rispettive qualifiche. Dopo tale operazione la lista medesima è pubblicata all'albo dell'associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la consultazione dei soci. Avverso la erronea o mancata inclusione dei nominativi nella lista è dato ricorso alla commissione stessa.

26. L'assemblea che delibera in merito alle modalità per lo svolgimento di elezioni alle cariche sociali deve esser riunita almeno venti giorni prima della data di scadenza del relativo organo.

Detta assemblea delibera con voto palese circa:

- a) il numero dei consiglieri e dei revisori dei conti da eleggere (se del caso);
- b) le modalità di effettuazione delle votazioni. Se si devono, cioè, svolgere nel corso degli stessi lavori assembleari od essere rinviate ad una data che non superi il termine di quaranta giorni dall'intervenuto scioglimento dell'adunanza medesima;
- c) il termine circa la presentazione delle candidature. Quelle per l'elezione del consiglio direttivo, dei probiviri, del/dei revisore/i dei conti e del direttore sanitario sono inoltrate, per iscritto, dai singoli interessati. Qualora il numero delle candidature presentate per l'elezione di detti organi collegiali non sia superiore di almeno un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, di quello relativo ai rispettivi membri da eleggere, detto numero sarà integrato dal seggio medesimo, sentito il parere -non vincolante- del consiglio direttivo. Nel caso non fosse stata presentata alcuna candidatura alla carica di direttore sanitario e del/i revisore/i dei conti il consiglio direttivo uscente può proporre ai soci anche un solo nominativo nel termine concordato con la commissione verifica poteri.

27. Quest'ultima:

- a) predispone un'urna sigillata destinata all'inoltro degli atti di candidatura;
- b) accerta la regolarità degli stessi (scaduto il termine di presentazione);
- c) sulla scorta di tutte le candidature pervenute e le eventuali integrazioni predispone le schede di votazione sulle quali devono risultare:
 - 1) il numero progressivo attribuito ai candidati ed il nome di questi ultimi (in caso di omonimia anche altri elementi anagrafici atti ad una corretta identificazione). Per ogni ordine di candidatura (al consiglio direttivo, al collegio dei probiviri o dei revisori dei conti, alla direzione sanitaria, alla presidenza onoraria) l'elencazione dei nomi è fatta in ordine di sorteggio;
 - 2) l'indicazione del numero massimo dei nominativi che ciascun elettore può votare: due terzi dei componenti il consiglio direttivo (arrotondato per difetto); un revisore dei conti; due probiviri; un presidente onorario ed un direttore sanitario.
Poiché è consentito designare anche persone che non si sono candidate, le schede devono esser predisposte con tante righe in bianco pari al numero massimo di voti che -per ciascun gruppo- l'elettore può esprimere;
- d) verifica il diritto di ciascuno all'elettorato attivo;
- e) disciplina le operazioni di voto e delibera sulle eventuali controversie od irregolarità. Il seggio elettorale, in sede di scrutinio, deve adoperarsi per interpretare la volontà dell'elettore;
- f) proclama l'esito della votazione (a parità di suffragi l'elezione a qualsiasi carica spetta al socio che risulti più anziano di iscrizione. In caso di ulteriore parità o che detta norma non sia applicabile, verrà eletto il più anziano di età).

Il voto è nullo quando:

- 1) è contrassegnato sopra una scheda diversa da quella fornita dal seggio;



- 2) è espresso in modo palese oppure al di fuori della cabina regolamentare;
- 3) contiene più suffragi di quelli ammessi;
- 4) (per una carica per la quale è richiesto un titolo accademico/professionale specifico) è stata votata una persona che non ne sia in possesso;
- 5) quando è espresso a favore di un socio ineleggibile per aver superato l'età massima così come previsto dall'art. 40 del presente regolamento;
- 6) raffigura segni o dati che possano far risalire all'identità dell'elettore che deve, invece, rimanere in ogni caso segreta.

Durante tutte le operazioni devono esser sempre presenti almeno tre membri tra i quali il presidente o il vicepresidente. Delle stesse deve esser steso un verbale sottoscritto almeno dai componenti del seggio che sono presenti al momento della sua redazione.

28. Il presidente uscente dell'associazione convoca, in prima riunione, entro trenta giorni dall'elezione, i consiglieri, il direttore sanitario, i componenti del collegio dei revisori e dei probiviri neoeletti per l'accettazione e l'eventuale distribuzione degli incarichi. In difetto del presidente uscente la convocazione è fatta dal socio più votato nella elezione del consiglio direttivo oppure -nel caso che questo sia lo stesso presidente- dal socio che compare al secondo posto nella graduatoria degli eletti.

Le rispettive sedute sono presiedute dal socio più votato fino all'avvenuta elezione del relativo presidente.

Il primo argomento da porsi all'ordine del giorno della prima seduta collegiale deve esser quello riguardante l'esame circa la regolarità della elezione di tutti i componenti, vaglio dei motivi di incompatibilità e dei ricorsi.

CAPO SETTIMO - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

29. E' convocato dal presidente dell'associazione per iscritto oppure, in caso di urgenza, anche verbalmente. In difetto del presidente vi provvede il vicepresidente, su richiesta scritta e motivata proposta da almeno quattro consiglieri (vicepresidente/i escluso/i). Le sue sedute non sono, di norma, pubbliche e non sono valide se non è stato regolarmente convocato oppure se non sono stati invitati tutti coloro che hanno diritto di prenderne parte.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione e, se quest'ultimo è assente od impedito, dal vicepresidente. Qualora che anche questi sia assente o impedito e il secondo vicepresidente non sia stato nominato, è presieduto dal consigliere anziano (titolare del maggior numero di suffragi conseguiti in sede di elezione a tale carica). Nel caso di temporanea assenza o impedimento dell'unico vicepresidente e del presidente, quest'ultimo incarica un consigliere a svolgere le funzioni di vicepresidente per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo uscente è in funzione fino a quando quello neoeletto non abbia proceduto alla nomina del presidente, del (o dei) vicepresidente/i, del segretario, del tesoriere e dell'addetto ai turni di servizio. Il direttore sanitario resta in carica fino a quando non viene eletto ed entra in carica il successore.

Salvo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto, il consiglio direttivo decide la convocazione dell'assemblea determinandone la data, l'ora, il luogo di riunione nonché l'ordine del giorno.

Nella prima seduta, sulla scorta delle mansioni analiticamente affidate a ciascuno, si deve dar atto del nominativo dei soggetti incaricati del trattamento dei dati di cui all'articolo nove che precede. Analogamente occorre procedere in caso di intervenute variazioni. Tale informazione è prontamente comunicata ai soci.



Le delibere adottate dal consiglio direttivo devono esser riportate su apposito verbale da redigere a cura del segretario. Lo stesso è sottoscritto da quest'ultimo, da chi presiede, da coloro che furono presenti alla seduta e che ne abbiano fatto richiesta. Se ne dà lettura in sede di apertura della riunione consiliare immediatamente successiva.

Nel caso che il segretario risulti assente alla seduta del consiglio direttivo il presidente incarica uno dei consiglieri presenti di procedere alla verbalizzazione dei lavori.

30. Ogni membro del consiglio direttivo ha la facoltà di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni.
Tutti i consiglieri sono tenuti a mantenere riservati gli argomenti trattati e le decisioni assunte durante le sedute; alla loro eventuale pubblicazione provvede esclusivamente il presidente oppure il consigliere appositamente delegato dallo stesso.
31. Le delibere adottate a maggioranza impegnano indistintamente i componenti del consiglio direttivo. Chi abbia fatto motivata dichiarazione di voto contrario non è responsabile delle eventuali conseguenze riguardanti la delibera assunta.
32. Ogni componente del consiglio direttivo ha l'obbligo di seguire con diligenza l'incarico avuto. In caso di impedimento temporaneo deve darne circostanziata comunicazione allo stesso organo tramite il presidente, per gli adempimenti di competenza.
La giustificazione dell'assenza ad una seduta del consiglio direttivo spetta a quest'ultimo, previa comunicazione scritta e motivata predisposta preventivamente dall'interessato. All'infuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, chi non svolge con il dovuto impegno il compito assegnatogli decade automaticamente dalla carica. Il consiglio direttivo prende atto della circostanza anche per iniziativa di un consigliere, di un revisore dei conti oppure di un socio.
33. Per la trattazione di argomenti specifici possono esser istituite commissioni, temporanee o permanenti, composte da soci ed, eventualmente, anche da soggetti esterni, normalmente presiedute dal presidente dell'associazione. A quelle formate da soli consiglieri il consiglio direttivo può conferire anche poteri deliberativi sulle materie di propria competenza ad eccezione di quelle riguardanti l'approvazione degli schemi di bilancio di esercizio oppure relative alla irrogazione di provvedimenti disciplinari. Nel caso siano stati attribuiti poteri deliberativi le decisioni vengono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

CAPO OTTAVO - IL PRESIDENTE ONORARIO E GLI ORGANI DI CONTROLLO

34. Qualora l'assemblea abbia deliberato di istituire o mantenere la carica del presidente onorario, il consiglio direttivo dovrà far conoscere il nominativo che eventualmente abbia deciso di proporre. In ogni caso un terzo dei soci ha la facoltà di presentare, per iscritto, alla commissione verifica poteri-seggio elettorale il nome di un candidato. Il documento così predisposto deve recare la sottoscrizione di tutti i soci proponenti e viene recapitato a mano da tre di essi. In tale sede gli stessi devono dichiarare per iscritto di esser garanti circa l'autenticità di tutte le firme raccolte.
L'eventuale richiesta avanzata dal consiglio direttivo è presentata tramite produzione di estratto del verbale della relativa seduta. Il documento deve recare l'indicazione di coloro che hanno votato la proposta.



Le iniziative di cui sopra sono portate a compimento nel termine fissato per la presentazione delle candidature relative all'elezione del consiglio direttivo. Ciascun socio non può sottoscrivere più di una candidatura. I consiglieri che -come tali- hanno approvato una proposta in merito, non possono sottoscriverne un'altra.

L'esito della votazione produce effetti soltanto nei confronti di colui che abbia ottenuto almeno i tre quinti dei suffragi espressi da coloro che ne hanno preso parte.

organi di controllo (collegio dei revisori e dei probiviri)

35. Il presidente del collegio dei revisori dei conti (o l'unico revisore) e di quello dei probiviri rappresentano il corrispondente organo di appartenenza.
36. I revisori ed i probiviri sono nominati con le stesse modalità previste per la elezione del consiglio direttivo.
Le tre persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti quali probiviri sono nominate come effettivi; le altre due che seguono in graduatoria sono designate quali supplenti (a condizione che abbiano ottenuto il numero minimo di suffragi di cui all'articolo quarantuno che segue).
L'elezione del/i revisore/i è valida se il/i candidato/i ha/hanno raggiunto il numero minimo richiesto, come sopra. Non è prevista la carica di revisore supplente.
Il/i revisore/i, avendo diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, ha/hanno facoltà di parola, non di voto. Può/possono chiedere che siano tempestivamente inseriti argomenti all'ordine del giorno da predisporre per la successiva seduta del consiglio medesimo.
37. Il collegio dei revisori dei conti oppure, singolarmente, i rispettivi componenti dello stesso possono suggerire emendamenti oppure dissociarsi dalle deliberazioni consiliari con espressa motivazione. A tal fine devono chiedere che sia fatto risultare a verbale il loro motivato dissenso.
38. Il collegio dei probiviri delibera con la presenza di tre componenti. Mancando gli effettivi, intervengono i membri supplenti. Le relative decisioni sono adottate a maggioranza.
39. Qualora l'assemblea si accinga al rinnovo del consiglio direttivo prima dello scadere del triennio senza che si renda indispensabile procedere al contemporaneo rinnovo del collegio dei probiviri e dei revisori ancora in carica, dovrà esser proposta, all'ordine del giorno, la proroga del mandato ai componenti dei suddetti collegi. In caso di approvazione questi ultimi rimarranno in carica fino allo scadere del nuovo consiglio direttivo.

CAPO NONO - CARICHE

40. Il consiglio direttivo è eletto dai soci sopra un'unica lista di candidati. Detta norma vale anche per la elezione del collegio dei revisori dei conti, dei probiviri, del direttore sanitario e del presidente onorario.
Nessuno può candidarsi, essere eletto o nominato consigliere, revisore dei conti, proboviro o membro di una commissione permanente nella quale, come tale, abbia diritto all'espressione di voto deliberativo se alla data della consultazione dei soci o dell'adozione del provvedimento rispettivamente di elezione o di nomina abbia compiuto il **settantacinquesimo (75°) anno di età**. La persona che raggiunge detto limite quando sia già in carica può scegliere di rimanervi fino alla fine del mandato. In quest'ultimo caso



mantiene temporaneamente la qualifica di socio effettivo (previo versamento della quota sociale) anche se la sua posizione non comporta lo svolgimento dei turni di servizio.

Detta carica, però, non potrà esser prorogata, così come previsto dalle ipotesi di cui all'articolo che precede.

- 41.** In caso di decadenza o dimissioni di un componente del consiglio direttivo o del collegio dei probiviri entra, al suo posto, il primo dei non eletti. Al fine di procedere alla surroga la graduatoria (di coloro che non sono stati nominati) è valida soltanto nei confronti di chi in sede di consultazione dei soci per il rinnovo delle rispettive cariche ha ottenuto **almeno un voto.**

Qualora detta graduatoria sia da considerarsi esaurita l'organo stesso provvederà a sostituire il componente mancante con altro scelto tra i soci. La persona nominata tramite detta procedura non dispone di voto deliberativo fino a quando tale designazione non sia stata comunicata dall'assemblea ordinaria soci. Non è possibile cooptare più della metà dei componenti.

Ai membri effettivi della commissione verifica poteri dimissionari subentrano quelli supplenti. Non disponendo del numero minimo richiesto è possibile procedere alla cooptazione di non più di due componenti.

- 42.** Si intende decaduto il membro dimissionario, quello rimasto assente ingiustificato per tre sedute consecutive, chi perde la qualifica di socio (qualora sia un requisito richiesto per la elezione o la designazione) o colui che si viene a trovare nelle ipotesi di cui agli art. 32, 48, 49 e 50 del presente regolamento ed all'art. 24 dello statuto.

- 43.** Il rimborso per eventuali diarie o trasferte assegnate ai dirigenti o delegati che effettuano missioni od altre spese per conto dell'associazione devono coprire soltanto l'onere effettivamente sostenuto ed esser liquidate secondo i criteri fissati dal consiglio direttivo. Non possono esser erogati emolumenti a titolo di mancato guadagno od altro.

CAPO DECIMO - DISTINTIVI E CONTRASSEGNI

- 44.** Sono distintivi e contrassegni dell'associazione:

- a) il gagliardetto di color bianco con scritta in verde. E' utilizzato per la partecipazione ufficiale dell'associazione a manifestazioni pubbliche tramite disposizione del presidente, in conformità con i criteri e la modalità determinati dal consiglio direttivo. In alcuni casi, per motivi di praticità, è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di una bandiera aventi le medesime caratteristiche;
- b) la divisa dei soci autisti di ambulanza e soccorritori è costituita da maglietta bianca, maglioncino grigio, cintura di colore nero, pantaloni, casacca e giacca a vento rossi (recanti il contrassegno di appartenenza all'A.N.P.A.S.), scarponcini conformi alla normativa vigente ed (a titolo facoltativo) cappellino nero di tipo estivo e di tipo invernale. Gli altri conducenti sono dotati di maglietta bianca, maglioncino color grigio, pantaloni grigio scuro, cintura nera, giacca a vento ed husky blu nonché cappellino come sopra. La divisa soci è fornita esclusivamente dall'associazione dietro versamento, da parte dell'interessato, di un contributo spese fissato dall'assemblea; la stessa è dotata di un adesivo indicante il nome del socio interessato. Non può essere alterata nel senso che non è possibile aggiungere, togliere o modificare alcunché;
- c) la tessera di riconoscimento è rilasciata a tutti i soci ed ha validità fino al 30 aprile dell'annata successiva a quella nella quale fu rilasciata. Essa reca l'anno di emissione, le



generalità dell'interessato, la carica, la qualifica e la data di iscrizione. Deve essere accompagnata da un idoneo documento di identità personale.

CAPO UNDECIMO - NORMATIVA RIGUARDANTE LA RISERVATEZZA

45. Tutti i soci devono rispettare rigorosamente il segreto professionale in merito a fatti o notizie dei quali siano venuti a conoscenza in relazione alle prestazioni erogate dall'associazione nonché quanto dispone il documento predisposto in materia di riservatezza dei dati.

Ai medesimi, inoltre, è vietato comunicare a terzi oppure far uso per fini diversi da quelli di istituto:

- delle informazioni relative ai donatori ed alle somme da loro messe a disposizione della Croce verde. Tali dati sono elencati in un registro di prima nota, anonimo, depositato presso la sala operativa;
- dei nominativi riguardanti le persone trasportate, il motivo, le località di destinazione e le relative modalità;
- dei nomi dei soci, i loro indirizzi, i recapiti telefonici nonché le notizie riguardanti i turni assegnati agli stessi.

Il materiale riguardante gli esami clinici dei soci viene ritirato dalle mani del sanitario o dell'interessato o presso il laboratorio che li ha eseguiti a cura del segretario della associazione che provvede alla relativa, riservata, archiviazione e custodia sotto la responsabilità sua e dei medici addetti alla direzione sanitaria. L'esito di tali accertamenti può esser comunicato soltanto al socio interessato essendo, la materia, regolata dal più rigoroso segreto d'ufficio.

46. Le agende riguardanti le prenotazioni sono custodite in un cassetto chiuso a chiave, consultate esclusivamente dal collaboratore in servizio e da coloro che devono effettuare le corrispondenti prestazioni con riferimento al turno di competenza. Le pagine relative ai servizi già effettuati devono essere tolte ed archiviate al termine di ogni giornata.

Alle chiamate provenienti dalla centrale operativa 118, se presenti in sede, rispondono soltanto il caposquadra oppure un soccorritore di turno. La trasmissione, via telefono, dei dati contenuti nella scheda di intervento viene effettuata esclusivamente dal caposquadra obbligatoriamente collocatosi nel locale esclusivamente destinato a tale scopo.

Il "titolare" cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza, è la Croce verde medesima; il "responsabile" preposto al trattamento degli stessi è il presidente pro tempore.

L'accesso ai programmi computerizzati riguardanti i dati, all'archivio cartaceo relativo ai soci ed alle indicazioni circa i turni programmati od eseguiti o le prestazioni erogate è consentito esclusivamente al presidente ed ai consiglieri autorizzati da lui. La raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati devono avvenire esclusivamente presso i locali della sede dell'associazione salvo specifica e motivata autorizzazione scritta del presidente.

I numeri dei telefoni cellulari privati relativi ai soci devono rimanere riservati e non possono essere pubblicati in bacheca né memorizzati nell'archivio della centrale telefonica. Gli interessati possono domandare che analoga procedura sia seguita anche per la telefonia fissa.



CAPO DODICESIMO - DIVIETI ED INCOMPATIBILITÀ

47. Non possono far parte dell'associazione coloro che non ne accettino pienamente e lealmente le norme che la disciplinano o che ne siano stati espulsi.
48. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che siano essi stessi dipendenti dell'associazione oppure abbiano in tale posizione il coniuge, i parenti o gli affini fino al secondo grado.
49. Nessuno può far parte, contemporaneamente, di più di uno dei seguenti organi: consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri.
I membri della commissione verifica poteri non possono essere né consiglieri, né probiviri, né interessati, quali candidati, all'eventuale procedimento elettorale in corso.
Il componente di uno degli organi sopraindicati che sia eletto o designato a far parte di uno degli altri deve dare le dimissioni dal collegio di originaria appartenenza almeno il giorno antecedente a quello fissato per la convocazione del consesso del quale intende andare a far parte per la prima volta.
La stessa norma viene applicata in caso di contemporanea elezione a due o più delle cariche sopraindicate.
50. **a) I soci, che siano tra loro coniugi, ascendenti o discendenti e rispettivi affini, parenti in linea collaterale fino al 2° grado, NON possono far parte contemporaneamente uno del Consiglio Direttivo e l'altro di uno dei seguenti organi di controllo:**
- Collegio dei Revisori
 - Collegio dei Probiviri
 - Commissione Verifica Poteri.
- b) NON è ammessa la presenza di parenti, di cui al comma a), in nessun Organo.**
- c) In deroga, nel Consiglio Direttivo è ammessa la presenza di massimo due parenti.**
51. Presso i locali della sede e sopra gli automezzi di proprietà dell'associazione non possono essere affissi o depositati manifesti, volantini od altro materiale analogo che non sia di diretta emanazione della stessa. Il presidente della medesima, seguendo gli indirizzi fissati dal consiglio direttivo, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui sopra a condizione che abbiano per oggetto un argomento di interesse generale.
Non sono consentite forme di pubblicità di alcun genere.
E' fatto assoluto divieto di usare o cedere, a qualunque titolo, il nome dell'associazione a scopo commerciale o che, comunque, contrasti con le sue finalità.
52. I soci, come tali, non possono accettare e trattenere personalmente mance, doni, regali o simili. Le somme eventualmente introitate a tale titolo devono esser rimesse al tesoriere il quale le farà confluire su un specifica voce di bilancio. La merce e gli effetti avuti eventualmente in dono devono esser dettagliatamente annotati sopra apposito registro e presi in consegna da un consigliere all'uopo incaricato dal consiglio direttivo. I criteri in merito alla relativa gestione sono fissati dal predetto organo.

CAPO TREDICESIMO – PRESTAZIONI A FAVORE DEL CENTRO DIURNO

53. Il servizio di cui al presente capo riguarda il trasferimento giornaliero degli utenti del centro diurno dal rispettivo domicilio alla sede della fondazione Brunenghi di Castelleone e



viceversa. Il trasporto è normalmente effettuato da soci dell'associazione utilizzando i due automezzi di proprietà della predetta Fondazione. Le persone trasportate vengono assistite da personale messo a disposizione dal rispettivo centro.

Nei confronti dei fruitori del servizio la Croce verde non applica alcuna tariffa per il trasporto giornaliero; l'eventuale contributo viene concordato direttamente con l'Ente.

I soci interessati devono accettare tutte le norme previste dallo statuto ed, in quanto compatibili, quelle previste dai regolamenti di attuazione e di servizio. Si richiamano, in particolare, le disposizioni relative alla documentazione da produrre al momento dell'iscrizione e nel corso del periodo di permanenza nell'associazione, le comunicazioni riguardanti la validità della patente di guida, quelle concernenti lo scambio di turno, l'accesso e l'utilizzo della sede, il divieto di fumare, la normativa riguardante la riservatezza e la protezione dei dati, la compilazione del registro di presenza.

CAPO QUATTORDICESIMO - GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

54. Nel caso che il gruppo di protezione civile diventasse completamente autonomo (staccandosi da quello di Cremona) il presente regolamento e quello di servizio verranno adeguati ed integrati in base alla nuova realtà tramite deliberazione del consiglio direttivo.

VARIAZIONI EFFETTUATE IN DATA 19/04/2018:

**articolo 7: cancellazione comma "a" e comma "b" e secondo capoverso dell'ex comma "f"
art.8; art. 40; art.41; art.50;**

7. a) I servizi con autoambulanza non relativi all'urgenza ed all'emergenza, riguardanti ricoveri in ospedale, case di cura, trattamenti sanitari o terapie, prestati in favore di persone fisiche residenti nei comuni di Castelleone, Credera Rubbiano, Fiesco, Gombito, Ripalta Arpina e Salvirola sono completamente gratuiti per gli interessati. E', quindi, fatto divieto a chiunque di chiedere agli stessi -direttamente od indirettamente- compensi o rimborsi di qualsiasi natura.
 - b) Sono, altresì, non onerosi per l'interessato tutti i servizi con ambulanza non relativi all'urgenza ed all'emergenza portati a termine in favore dei soci non residenti nei comuni di cui al primo comma o di quei loro familiari che siano conviventi con gli stessi.
 - f) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma i soci ed i loro familiari conviventi sono comunque equiparati ai soggetti residenti nei comuni di cui al capoverso "a" che precede.
8. Chi ha compiuto il sessantatreesimo anno di età.;
Chi ne ha compiuti sessantasette.;
Colui che ha raggiunto sessantanove anni.;
 40. Era "sessantottesimo anno di età".;
 41. Era "undici suffragi".;
 50. Era "Non possono comporre contemporaneamente il consiglio direttivo, il collegio dei revisori, il collegio dei probiviri o la commissione verifica poteri i coniugi, gli ascendenti o discendenti ed i rispettivi affini, i parenti in linea collaterale fino al secondo grado.";